

ESTRATTO
AVVISO PER IL FINANZIAMENTO
"BUONI DOMICILIARITÀ"
Periodo 2022/2027
Pubblicazione a soli fini conoscitivi

Il presente estratto è pubblicato sul sito web della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it) e sul sito www.sceltasociale.it al fine di consentire la massima diffusione e la migliore accessibilità alle informazioni utili per la presentazione delle domande di ammissione al "Buono domiciliarità".
Ai fini dell'ammissione al beneficio, fanno fede, in ogni caso, le indicazioni e le modalità di partecipazione contenute nel testo integrale dell'Avviso pubblico reperibile al seguente indirizzo telematico: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/scelta-sociale-buono-per-domiciliarita> al quale si rimanda per una visione completa della misura.
In caso di discrepanze nel testo, fa fede la versione integrale dell'Avviso.

Atto di Indirizzo

*"RAFFORZAMENTO DEL SUPPORTO ALLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE
CORRELATO ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI CURA E DI ASSISTENZA DOMICILIARI"
di cui alle D.G.R. n. 27 – 6320 del 22 dicembre 2022 e n. 32 - 6475 del 30 gennaio
2023*

ALLEGATO D

D.D. n. _____ del 31/01/2023

1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI

- “Buono Domiciliarità – Assistenza familiare”: contributo mensile del valore di euro 600,00, spendibile per l’acquisto di servizi di assistenza familiare in favore di persone non autosufficienti residenti in Piemonte e in situazione di fragilità economica e sociale (come meglio specificato al paragrafo 4), erogati da assistenti familiari:
 - a. assunti con contratto di lavoro subordinato dal destinatario del Buono o da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno;
 - b. liberi professionisti incaricati dal destinatario del Buono o da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno;
 - c. assunti e messi a disposizione del destinatario del Buono da parte di cooperative sociali, agenzie di somministrazione di lavoro o altri soggetti giuridici prestatori di servizi di assistenza domiciliare, con cui il destinatario del Buono o un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno abbia stipulato opportuni contratti di prestazione di servizio.

Il Buono ha una durata massima di 24 mensilità, rinnovabili in caso di disponibilità di risorse economiche ulteriori.

- “Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale”: contributo mensile del valore di euro 600,00, spendibile per l’acquisto di servizi/prestazioni di assistenza educativa professionale in favore di persone minori d’età con disabilità e non autosufficienti, residenti in Piemonte e in situazione di fragilità economica e sociale (come meglio specificato al paragrafo 4), erogati da educatori professionali che siano:
 - a. liberi professionisti incaricati da un familiare del destinatario o dal suo tutore;
 - b. assunti e messi a disposizione del destinatario del Buono da parte di cooperative sociali, agenzie di somministrazione di lavoro o altri soggetti giuridici prestatori di servizi di assistenza educativa professionale, con cui un familiare o tutore del destinatario abbia stipulato opportuni contratti di prestazione di servizio.

Il Buono ha una durata massima di 24 mensilità, rinnovabili in caso di disponibilità di risorse economiche ulteriori.

Il “Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale” si rivolge ai soli destinatari con disabilità minori d’età al momento della presentazione della domanda di assegnazione del Buono ed è alternativo e non cumulativo rispetto al “Buono Domiciliarità – Assistenza familiare”.

Per “assistente familiare” s’intende il lavoratore che svolge attività di cura e accudimento a favore del destinatario del Buono per almeno 16 ore settimanali: a) alle dirette dipendenze del destinatario della misura, di un suo familiare o del suo tutore/curatore/amministratore di sostegno, oppure b) alle dipendenze di una cooperativa, di un’agenzia di somministrazione di lavoro o di un altro soggetto giuridico che presta servizi di assistenza domiciliare con cui il destinatario del Buono Domiciliarità (o un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno) abbia sottoscritto un contratto di prestazione di servizi, oppure c) come libero professionista incaricato dal destinatario del Buono o da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno. L’assistente familiare, rispetto al destinatario della misura, non può essere individuato nel coniuge ovvero nel convivente *more uxorio* né in altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado.

Per “educatore professionale” s’intende colui che, in possesso di idoneo titolo di studio¹, svolge un’attività educativa in favore del destinatario del Buono per almeno 8 ore settimanali, previste dal Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) (v. nota a piè di pagina n. 6), essendo: a) incaricato (con lettera d’incarico) da un familiare o tutore del destinatario, oppure b) alle dipendenze di una cooperativa, agenzia o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di educazione professionale, con cui un familiare o tutore del destinatario abbia sottoscritto un contratto di prestazione di servizi.

¹ Laurea triennale (classe di laurea L-19) in “Scienze dell’Educazione e della Formazione”, per educatori socio-pedagogici, oppure Laurea triennale (classe di laurea L/SNT2) in “Educazione Professionale”, per educatori socio-sanitari, o titoli equipollenti.

L'educatore professionale, rispetto al destinatario della misura, non può essere individuato nel coniuge ovvero nel convivente *more uxorio* né in altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado.

DESTINATARI

La misura è rivolta ai seguenti destinatari

- ✓ **Persone anziane ultrasessantacinquenni² non autosufficienti**
- ✓ **Persone con disabilità non autosufficienti**

che siano:

- residenti in Piemonte;
- già sottoposti a "valutazione multidimensionale"³ presso le Unità di Valutazione competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G.⁴, o Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D.⁵), per i quali sia stato conseguentemente predisposto un P.A.I.⁶ – quale trasposizione operativa del Progetto individuale definito in sede di valutazione – e cui sia stato attribuito un punteggio sociale non inferiore a 7 (non è previsto alcun vincolo temporale in merito alla data di rilascio della valutazione);
- in possesso di un I.S.E.E. sociosanitario⁷ in corso di validità⁸ avente un valore non superiore a 50.000 euro, o a 65.000 euro se il destinatario è minorenni.

Affinché la domanda di assegnazione del Buono Domiciliarità risulti ammissibile sarà altresì necessario che il destinatario abbia sottoscritto:

- nel caso la domanda sia presentata per il "Buono Domiciliarità – Assistenza familiare":
 - un regolare contratto di lavoro subordinato con un assistente familiare, di durata pari ad almeno 12 mesi, per un minimo di 16 ore settimanali di servizio e che preveda l'inquadramento dell'assistente nei livelli CS o DS stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico;

² Per ultrasessantacinquenne si intende che abbia compiuto 65 anni di età al momento della presentazione della domanda.

³ La valutazione multidimensionale del bisogno consiste nella misurazione dello stato di salute della persona, del suo grado di autonomia e di autosufficienza, delle risorse personali e familiari presenti e delle condizioni economiche che possono condizionare, qualora non autosufficiente, la sua permanenza nell'ambiente di vita.

⁴ L'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) è l'équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario designata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona anziana tramite le modalità e scale di riferimento indicate nella D.G.R. n. 14-5999 del 25/06/2013 e s.m.i..

⁵ L'Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (U.M.V.D.) è l'équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario deputata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona disabile tramite le modalità e le scale di riferimento previste dalla D.G.R. n. 39-1523 del 12/06/2020.

⁶ Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) è un programma sistemico di lavoro redatto dall'équipe multi-professionale riunita nell'unità di valutazione multidimensionale (l'Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G., o l'Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità, U.V.M.D., a seconda delle specifiche necessità della persona richiedente assistenza), a partire dalle indicazioni emerse dalla valutazione multidimensionale del bisogno eseguita dalla medesima équipe e confluite nel Progetto di assistenza individuale. Quest'ultimo – anch'esso redatto dall'unità di valutazione multidimensionale – definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona richiedente assistenza ed è predisposto con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. In funzione, quindi, dei bisogni emersi dalla valutazione multidimensionale e descritti nel Progetto di assistenza individuale, il P.A.I. individua gli obiettivi raggiungibili e le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali necessarie per conseguirli, proponendo anche una valutazione in itinere ed ex post per valutare i risultati ottenuti e adeguare, se del caso, le prestazioni erogate.

⁷ I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. In caso di destinatario minorenni, se ne sussistono le condizioni (presenza di genitori non coniugati e non conviventi), è ammesso l'I.S.E.E. minorenni (art. 7 D.P.C.M. 159/2013).

⁸ Non è ammessa la presentazione di un ISEE corrente o che presenti "anomalie".

oppure

- un contratto di prestazione di un servizio di assistenza domiciliare con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore di servizio e preveda pari requisiti professionali e livello d'inquadramento del lavoratore (nel caso delle cooperative, livello B1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo);

oppure

- un incarico professionale, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore di servizio e preveda pari requisiti professionali, per la prestazione di un servizio di assistenza domiciliare da parte di un assistente familiare che esercita l'attività come libero professionista;
- nel caso la domanda sia presentata per il "Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale" (solo per destinatari con disabilità minori di età al momento della presentazione della domanda):
 - un incarico professionale, di durata minima di 12 mesi e per un minimo di 8 ore settimanali di servizio, previste dal Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), per la prestazione di un servizio di assistenza educativa professionale da parte di un educatore professionale;

oppure

- un contratto di prestazione di un servizio di assistenza educativa, reso da un educatore professionale, sottoscritto con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza educativa, di pari durata e numero minimo di ore di servizio.

In tutti i casi, il contratto/incarico potrà essere stipulato/affidato, oltre che dal destinatario, anche da un familiare del destinatario o dal suo tutore/curatore/amministratore di sostegno. L'erogazione del "Buono" è associata alla presenza di un regolare contratto/incarico correlato ad un unico destinatario⁹.

Sarà consentito di presentare domanda anche a chi, al momento della compilazione della domanda, non abbia ancora stipulato un regolare contratto di lavoro/di prestazione di servizio/incarico professionale; in questo caso, il destinatario che soddisfi i restanti requisiti si vedrà assegnato il Buono in forma condizionata e sarà tenuto a stipulare il contratto/incarico (il destinatario o chi per esso, come sopra indicato) e a presentarne una copia entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione di assegnazione condizionata del Buono. Il mancato adempimento entro il termine di 30 giorni è motivo di decadenza della domanda.

Costituisce motivo di inammissibilità della domanda la percezione di altri contributi aventi natura di trasferimento monetario a sostegno della domiciliarità, incompatibili con la misura di cui al presente Avviso, o l'accoglienza definitiva presso strutture residenziali sociosanitarie o sociali. Più in particolare, risultano incompatibili con il Buono Domiciliarità:

- a. l'accoglienza definitiva presso strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale;
- b. la percezione di "assegni di cura", ex D.G.R. n. 39-11190, del 06/04/2009, e D.G.R. n. 56-13332, del 15/02/2010;
- c. la percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare, ex legge n. 205/2017, art. 1, cc. 254-256;

⁹ È ammissibile la presentazione di un unico contratto/incarico correlato a più persone non autosufficienti, purché conviventi. In questo caso è prevista l'assegnazione di un unico "Buono".

- d. l'erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di "prestazione prevalente" da parte di INPS nell'ambito della misura "Home care premium"¹⁰ oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 (oppure 8 nel caso di assistenza educativa rivolta a minori con disabilità) erogati a titolo di "prestazione integrativa" nell'ambito della stessa misura;
- e. altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale.

Risultano, al contrario, compatibili con il Buono Domiciliarità:

- a. gli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori, ovvero i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori professionali (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori; tali servizi si intendono come compatibili con la misura di cui al presente Avviso se il destinatario ne beneficia per un massimo di 16 ore settimanali;
- b. contributi economici erogati dagli Enti Gestori a sostegno delle famiglie affidatarie in caso di affidamento etero-familiare di minori con disabilità;
- c. gli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata¹¹, gestiti dalle ASL;
- d. gli interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
- e. il ricovero ospedaliero e/o riabilitativo (fino a 60 giorni consecutivi¹²);

In sede di compilazione della domanda di assegnazione del Buono Domiciliarità, chi dovesse risultare beneficiario di una o più misure con esso incompatibili sarà tenuto a denunciarlo. In questo caso, il Buono sarà assegnato in forma condizionata e il destinatario dovrà rinunciare a tali prestazioni entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione di assegnazione (anche in questo caso condizionata) del Buono, pena la decadenza dell'istanza.

I requisiti di ammissibilità sopra riportati dovranno essere soddisfatti per l'intero periodo in cui il Buono verrà percepito.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO

Si riporta di seguito una più puntuale descrizione delle modalità di realizzazione dell'intervento.

- A) (...) La finestra di presentazione delle domande avrà durata complessiva di circa 12 mesi e si articolerà in 4 sportelli trimestrali.
- B) Entro i termini previsti per ciascuno sportello, le persone che soddisfano i requisiti (...) presentano domanda attraverso il portale Piemonte Tu anche raggiungibile tramite il sito web www.sceltasociale.it (...).

¹⁰ Nel caso di soggetti richiedenti inseriti nella misura "Home Care Premium", l'incompatibilità prevede l'impossibilità di inserimento nella procedura HCP del contratto di lavoro dell'assistente familiare.

¹¹ Il Decreto Ministeriale n. 77 del 23/05/2022, Allegato 1, definisce l'assistenza domiciliare come un "servizio a valenza distrettuale finalizzato all'erogazione al domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell'ambito di specifici percorsi di cura e di un piano personalizzato di assistenza", precisando poi che le cure domiciliari "si articolano in un livello Base e in Cure Domiciliari Integrate (ADI di I livello, ADI di II livello, ADI di III livello) e consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, diagnostici, etc., prestati da personale sanitario e sociosanitario qualificato per la cura e l'assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana".

¹² In caso di ricoveri di durata superiore a 60 giorni consecutivi, l'erogazione del Buono sarà sospesa a partire dal 61° giorno e finché dura il ricovero. Potranno essere recuperate (fino ad un massimo di due mensilità) le mensilità non godute nel periodo di sospensione.

C) Al termine di ciascuno sportello trimestrale la Direzione Sanità e Welfare effettua (...) l'istruttoria delle domande pervenute nel corso di tale arco temporale (...).

D) Esito della verifica di ammissibilità effettuata in fase istruttoria è l'individuazione di ciascuna domanda come:

- ammissibile;
- oppure,
- ammissibile in forma condizionata, in attesa della sottoscrizione e presentazione del contratto di lavoro/lettera d'incarico/contratto con cooperativa, agenzia o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare/educativa professionale o della rinuncia alle prestazioni incompatibili (...) di cui il destinatario stia beneficiando;

oppure,

- o non ammissibile, perché non conforme ai requisiti.

I richiedenti saranno informati dell'esito delle verifiche istruttorie attraverso il portale da questi utilizzato per presentare domanda.

E) A tutti i richiedenti la cui domanda sia risultata inammissibile sarà trasmesso un preavviso di diniego, accompagnato dall'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del suddetto preavviso. Ove, esaminate tali controdeduzioni, permanga una condizione di inammissibilità del destinatario, sarà data comunicazione del diniego del contributo. Nel caso in cui le sue condizioni dovessero successivamente mutare, il richiedente potrà presentare nuovamente domanda.

F) Le domande ammissibili vengono quindi ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità: il punteggio sociale riportato da ciascun richiedente; in seconda istanza, a parità di punteggio sociale, l'I.S.E.E. sociosanitario; in caso di parità tanto del punteggio sociale quanto dell'I.S.E.E. sociosanitario si ricorre al criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

G) Con propria determinazione, la Direzione Sanità e Welfare assegna il Buono Domiciliarità alle persone la cui domanda sia risultata ammissibile, seguendo l'ordine di priorità definito (...) e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuno sportello. Eventuali domande ammissibili che non trovino finanziamento nello sportello in cui sono state presentate restano valide per gli sportelli successivi. I destinatari residenti nelle Aree interne di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022 (Area "Valsesia" e Area "Terre del Giara") potranno contare su una quota di riserva delle risorse.

H) La Direzione Sanità e Welfare provvede a comunicare ai destinatari l'avvenuta assegnazione del Buono attraverso il portale Piemonte Tu.

I) I destinatari cui il Buono sia stato assegnato in forma condizionata, in attesa della sottoscrizione e presentazione del contratto di lavoro/lettera d'incarico, oppure del contratto con cooperativa/agenzia o altro soggetto fornitore di servizi di assistenza domiciliare/educativa professionale, oppure della rinuncia alle prestazioni incompatibili (...), entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione condizionata del Buono saranno tenuti a produrre:

- nel primo caso, il contratto di assunzione dell'assistente familiare/lettera d'incarico/contratto di servizio sottoscritto con idonea cooperativa/agenzia/altro soggetto fornitore di servizi di assistenza domiciliare o di assistenza educativa professionale;
- nel secondo caso, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la decadenza della condizione di incompatibilità.

In caso di inadempimento, decorsi 30 giorni la domanda si intende decaduta.

J) Stante il corretto caricamento della documentazione di cui al punto I) entro il termine sopra indicato, la Direzione comunica al destinatario la conferma dell'assegnazione precedentemente concessa in forma condizionata, attraverso il portale Piemonte Tu.

K) (...)

L) (...).

Con la trasmissione dei nominativi delle persone risultate assegnatarie del Buono Domiciliarità e il trasferimento a Finpiemonte SpA delle risorse necessarie all'erogazione periodica del Buono si conclude il procedimento di responsabilità della Direzione regionale "Sanità e Welfare". Il successivo procedimento di erogazione del Buono è affidato alla responsabilità dell'Organismo Intermedio Finpiemonte SpA.

M) I destinatari (o i richiedenti) caricano periodicamente, all'interno della propria area personale sul portale utilizzato per presentare domanda, la documentazione giustificativa comprovante l'effettiva fruizione di un servizio di assistenza domiciliare per un minimo di 16 ore settimanali o di assistenza educativa professionale per un minimo di 8 ore settimanali. (...)

Si considera ammissibile la spesa sostenuta a partire dal giorno successivo alla data di chiusura dello sportello in cui il destinatario sia risultato assegnatario del Buono Domiciliarità. Da questa data decorre il periodo di 24 mesi di percezione del Buono.

Nel caso di assegnazione condizionata, i 24 mesi decorrono dalla data di conferma dell'assegnazione (cfr. punto J).

N) Finpiemonte SpA verifica trimestralmente la documentazione giustificativa fornita e il perdurare delle condizioni di ammissibilità. In caso di esito positivo delle suddette verifiche, Finpiemonte SpA eroga le mensilità spettanti a ciascun destinatario.

O) Il Settore Raccordo amministrativo e controlli sulle attività co-finanziate dal FSE, della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, procede ai controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, incluse verifiche in loco/itinerare, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni" finanziate dal PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027.

COME PRESENTARE LA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO DOMICILIARITÀ

.2. FORMA E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda di assegnazione del Buono Domiciliarità i destinatari in possesso dei requisiti (...):

- a. il genitore, nel caso dei destinatari minorenni;
- b. il tutore (in caso di interdizione del destinatario, ex art. 414 cod. civ., o nel caso dei destinatari minorenni)¹³;
- c. un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici;

¹³ Il decreto del Tribunale di nomina del tutore dev'essere prodotto a corredo della domanda.

- d. il coniuge/altra parte dell'unione civile, anche non convivente ai fini anagrafici;
- e. un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici;
- f. il curatore (art. 424 cod. civ.) o l'amministratore di sostegno del destinatario (L. n. 6/2004);
- g. altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario.

I soggetti di cui ai punti c), d), e), f) e g) potranno presentare domanda in nome e per conto del destinatario del Buono Domiciliarità solo se opportunamente delegati dal destinatario (...)¹⁴.

La domanda deve essere presentata alla Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, attraverso il link: www.sceltasociale.it del portale Piemonte Tu¹⁵ **a partire dal 1 febbraio 2023**.

La finestra di presentazione delle domande si articolerà in 4 sportelli trimestrali, con le seguenti scadenze:

1. primo sportello: dal 1 febbraio al 30 aprile 2023;
2. secondo sportello: dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023;
3. terzo sportello: dal 1° agosto 2023 al 31 ottobre 2023;
4. quarto sportello: dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024.

(...)

Le dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti al momento della compilazione della domanda online sono soggette ai controlli degli uffici a ciò preposti, ai sensi del già menzionato D.P.R. n. 445/2000, artt. 71 e 72. (...)

Al momento della presentazione della domanda di assegnazione del Buono, il richiedente si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Direzione Sanità e Welfare – attraverso la propria area personale sul portale Piemonte Tu – eventuali cambiamenti che dovessero prodursi a seguito dell'assegnazione del Buono¹⁶, relativi alle proprie condizioni (o alle condizioni del destinatario, qualora il richiedente non coincida con il destinatario) o al contratto siglato con l'assistente familiare, con la cooperativa sociale, l'agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare/educativa professionale o relativo all'incarico affidato all'educatore professionale/assistente familiare che eserciti l'attività in forma autonoma.

Il richiedente si impegna in ogni momento a comunicare tempestivamente alla Direzione Sanità e Welfare di essere divenuto beneficiario di una misura a sostegno della domiciliarità incompatibile con il Buono Domiciliarità.

(...)

.3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DI AMMISSIBILITÀ

La domanda si intende completa se compilata in ogni sua parte e corredata dalla seguente documentazione:

- per il "Buono Domiciliarità – Assistenza familiare":

¹⁴ Un richiedente può presentare anche più di una domanda, riferita a diversi destinatari, se ne sussistono le condizioni.

¹⁵ Per accedere alla procedura sarà necessario autenticarsi mediante il Sistema di Identità Digitale (SPID), oppure mediante Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si evidenzia che, nel caso in cui a presentare domanda sia un soggetto diverso dal destinatario del Buono (lettere da a) ad g)), questi dovrà effettuare l'accesso alla piattaforma Piemonte Tu non mediante le credenziali SPID/CIE/CNS della persona in nome e per conto della quale intende presentare domanda, ma servendosi delle proprie.

¹⁶ Nel caso in cui il numero di cellulare e l'e-mail forniti quali contatti di riferimento del destinatario del Buono dovessero cambiare, il destinatario (o chi per esso) dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Sanità e Welfare attraverso la propria area personale all'interno del portale utilizzato per presentare domanda.

- a. copia del verbale di valutazione U.V.G. / U.M.V.D. (o lettera di comunicazione del punteggio sociale attribuito)
- e
- b. comprova della sussistenza di un regolare contratto di lavoro/di prestazione di servizi/incarico professionale:
 - o in caso di contrattualizzazione di un assistente familiare (persona fisica) con rapporto di lavoro subordinato: copia del contratto di lavoro o della lettera di assunzione; ricevuta della comunicazione ad INPS dell'attivazione di un rapporto di lavoro domestico;
 - o in caso di incarico di un assistente familiare che esercita l'attività in forma autonoma: lettera d'incarico siglata;
 - o in caso di contrattualizzazione di una cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto fornitore di servizi di assistenza familiare (persona giuridica): copia del contratto di prestazione di servizi siglato dal soggetto contrattualizzato;
- per il "Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale":
 - a. copia del verbale di valutazione U.V.G./U.M.V.D. (o lettera di comunicazione del punteggio attribuito);
 - b. comprova della sussistenza di un regolare contratto di lavoro/di prestazione di servizi/incarico professionale:
 - o in caso di incarico di un educatore professionale che esercita l'attività in forma autonoma: lettera d'incarico siglata;
 - o in caso di contrattualizzazione di una cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto fornitore di servizi di assistenza educativa professionale (persona giuridica): copia del contratto di prestazione di servizi siglato dal soggetto contrattualizzato;

Se a presentare domanda non è lo stesso destinatario della misura, ma uno dei soggetti di cui al par. 9.1, lett. da a) a g), la domanda si intende completa se compilata in ogni sua parte e corredata, anche dalla documentazione riportata nella tabella seguente:

Tipologia richiedente	Allegati
a) il genitore, nel caso dei destinatari minorenni	Nessuna
b) il tutore (in caso di interdizione del destinatario, ex art. 414 cod. civ., o nel caso dei destinatari minorenni)	Decreto di nomina del Tribunale
c) un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici	Procura speciale sottoscritta dal destinatario Copia del documento d'identità del destinatario
d) il coniuge/altra parte dell'unione civile, anche non convivente ai fini anagrafici	
e) un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici	
f) il curatore (art. 424 cod. civ.) o l'amministratore di sostegno del destinatario (L. n. 6/2004)	
g) altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario	

Il fac simile del modulo di procura speciale è disponibile sulla piattaforma telematica di presentazione della domanda.

PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

.4. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

.4.1. Procedure per la verifica di ammissibilità

(...)

Conformità della domanda rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni specificati all'interno del presente bando

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno respinte, le domande:

- pervenute al di fuori dai termini (...) (con riferimento all'ultimo sportello avente scadenza il 31/01/2024);
- inviate con modalità differenti da quelle indicate (...);
- non corredate dalla documentazione indicata come obbligatoria (...)¹⁷;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali;
- presentate, in nome e per conto della persona destinataria del Buono, da un soggetto diverso da quelli indicati (...).

Conformità della persona che presenta domanda, o per cui viene presentata domanda (...).

(...).

.4.2. Esiti della verifica di ammissibilità

L'esito della verifica di ammissibilità potrà consistere, alternativamente:

- nell'individuazione, all'interno della domanda, di carenze puramente formali o imputabili ad errori solo materiali. In questo caso verrà assegnato al richiedente il termine di 10 giorni lavorativi per l'integrazione o la specificazione, trascorsi i quali si procederà, in caso di mancato assolvimento, alla reiezione dell'istanza per incompletezza formale;
- nell'individuazione della domanda come ammissibile;
- nell'individuazione della domanda come ammissibile in forma condizionata, nell'attesa che il richiedente produca la documentazione (...) o rinunci alle prestazioni incompatibili con il Buono Domiciliarità di cui stia beneficiando;
- nell'individuazione della domanda come non ammissibile. In questo caso, la Direzione Sanità e Welfare comunica l'esito negativo al richiedente (preavviso di diniego), con le relative motivazioni, stabilendo il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e delle relative norme regionali di riferimento. La Regione Piemonte, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto delle stesse e all'esclusione della domanda dalla selezione o all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla riammissione della domanda. In caso di diniego, il richiedente ne riceve comunicazione.

¹⁷ Fa eccezione la documentazione di cui alla lettera b), che potrà essere prodotta dal richiedente sino a 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione del Buono in forma condizionata.

Le domande ammissibili saranno quindi ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità: il punteggio sociale (PS) di ciascun destinatario; l'I.S.E.E. sociosanitario (a parità di PS); l'ordine cronologico di presentazione delle domande (a parità di PS e I.S.E.E.).

Le domande verranno accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno sportello. Eventuali domande ammissibili che non trovino finanziamento nello sportello in cui sono state presentate restano valide per gli sportelli successivi.

(...)

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL BUONO E SUA EROGAZIONE

Il Buono Domiciliarità, del valore mensile di euro 600,00 – (...) – viene erogato con cadenza trimestrale, mediante trasferimento bancario in favore del richiedente e/o di altro soggetto da questi delegato in sede di presentazione dell'istanza.

Il periodo di validità del Buono decorre dal giorno successivo alla data di chiusura dello sportello in cui il destinatario sia risultato assegnatario del Buono Domiciliarità. Da questa data decorre il periodo di 24 mesi di percezione del Buono; nel caso di assegnazione condizionata, i 24 mesi decorrono dalla data della conferma di assegnazione.

L'erogazione avviene a fronte della presentazione di documentazione giustificativa che attesti:

- nel caso del "Buono Domiciliarità – Assistenza familiare", la fruizione di un servizio di assistenza domiciliare per un minimo di 16 ore settimanali;
- nel caso del "Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale", la fruizione di un servizio di assistenza educativa professionale per un minimo di 8 ore settimanali.

Nel caso in cui dalla documentazione dovesse risultare che il destinatario del Buono ha beneficiato del servizio di assistenza domiciliare/assistenza educativa professionale per meno di 16 oppure 8 ore settimanali, il Buono potrà egualmente essere riconosciuto (previa conduzione dei necessari accertamenti), ma soltanto per un massimo di 2 mensilità nell'arco dei 24 mesi di fruibilità del Buono.

La documentazione di cui è richiesto il caricamento su base trimestrale da parte del destinatario del Buono, o chi per esso, è rappresentata da:

- per il "Buono Domiciliarità – Assistenza familiare":
 - o in caso di contrattualizzazione di un assistente familiare con rapporto di lavoro subordinato: prova del pagamento della retribuzione mensile spettante al lavoratore; attestazione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi all'ultima scadenza utile;
 - o in caso di incarico di un assistente familiare che esercita l'attività in forma autonoma: fattura emessa dall'assistente familiare, da cui si evincano il nome del soggetto che ha prestato il servizio, il nome del soggetto per cui il servizio è stato prestato, il luogo della prestazione e il numero di ore di servizio erogate; prova del pagamento del compenso spettante all'incaricato;
 - o in caso di sottoscrizione di un contratto di prestazione di un servizio di assistenza domiciliare con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare: fattura emessa dalla cooperativa/agenzia di somministrazione di lavoro/altro soggetto; prova del pagamento.
- Per il "Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale":
 - o in caso di incarico di un educatore professionale che esercita l'attività in forma autonoma: fattura emessa dall'educatore professionale, da cui si evincano il nome del professionista che ha prestato il servizio, il

- nome del soggetto per cui il servizio è stato prestato, il luogo della prestazione e il numero di ore di servizio erogate; comprova del pagamento del compenso spettante all'incaricato;
- o in caso di sottoscrizione di un contratto di prestazione di un servizio di assistenza educativa professionale con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza educativa professionale: fattura emessa dalla cooperativa/agenzia di somministrazione di lavoro/altro soggetto; comprova del pagamento.

I pagamenti in favore dell'assistente familiare/educatore professionale/cooperativa/agenzia di somministrazione di lavoro/altro soggetto prestatore di servizi di assistenza familiare o di assistenza educativa professionale dovranno essere obbligatoriamente effettuati dal destinatario del Buono Domiciliarità, o chi per esso, attraverso mezzi di pagamento tracciabili (es. bonifico bancario) e provati attraverso l'estratto conto.

La presentazione della documentazione giustificativa è richiesta con cadenza trimestrale e precisamente alle seguenti scadenze: 1° febbraio; 1° maggio; 1° agosto; 1° novembre di ogni anno.

In caso di mancata presentazione o di presentazione incompleta della suddetta documentazione giustificativa o di rilevanti criticità/irregolarità accertate durante lo svolgimento dei controlli (...) l'erogazione non sarà effettuata.

REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI

La Direzione Sanità e Welfare e Finpiemonte, in relazione ai procedimenti di competenza, possono svolgere attività volte a verificare, anche attraverso l'incrocio con i dati in possesso di altre Amministrazioni, la veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti, nonché il corretto utilizzo del contributo erogato avvalendosi degli esiti dei controlli (...).

La revoca del Buono potrà essere disposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a.** decesso o ricovero presso struttura socio-sanitaria del destinatario: la revoca avrà in questi casi decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento;
- b.** mancata presentazione della documentazione giustificativa per un periodo continuativo di 6 mesi;
- c.** mancato rinnovo dell'ISEE entro il 30 aprile di ciascuna annualità di fruizione del Buono: la revoca decorre, in questo caso, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- d.** presenza di una delle incompatibilità indicate nel presente Avviso: la revoca decorre dal mese in cui è sorta l'incompatibilità;
- e.** accertamento di dichiarazione falsa o mendace con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda: la revoca ha decorrenza dall'inizio;
- f.** accertamento di dichiarazione omessa, falsa o mendace con riferimento ai requisiti per il mantenimento del Buono: la revoca ha decorrenza dal mese successivo alla perdita dei requisiti.

(...)